

ACCESSO AL FASCICOLO D'ACCERTAMENTO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO DA PARTE DI TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE

Ricorrente: di

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

La Sig.ra (c.f.), in proprio quale titolare dell'impresa individuale “..... di” , ha ricevuto dall'Amministrazione la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n./2016 -.....del 13/4/2016, in cui venivano contestate alla impresa individuale violazioni asseritamente verificatesi in capo alla posizione del Sig., che veniva considerato quale lavoratore subordinato per il periodo dal 10/7/2013 al 13/6/2015.

Successivamente, il 29/4/2016, veniva notificato verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n./2016 -....., contenente la liquidazione di asserite differenze retributive maturate in capo al Sig. avverso la quale veniva proposto ricorso amministrativo ex art. 12 comma 4 D.Lgs. 124/2004, contestando integralmente l'accertamento sulla posizione *de qua*

Nel contempo, il Sig. ha richiesto tramite il proprio difensore, il pagamento dei crediti accertati dall'Ispettorato.

La ricorrente formulava un'istanza di accesso al fascicolo dell'accertamento riscontrata dal competente Ispettorato, che formulava la richiesta di precisazione riscontrata dal legale dell'istante il quale precisava che l'accesso era richiesto per la seguente documentazione:

- a) dichiarazioni assunte con verbali datati 13/10/2015, 24/11/2015, 1/12/2015, 26/1/2016, 4/2/2016, ossia tutte quelle citate all'ultimo cpv di pag. 2 del verbale/2016 -.....del 13/4/2016;
- b) ricevute relative alle spedizioni nn. del 3/3/2015, del 7/4/2015, del 17/4/2015, del 22/4/2015, del 23/4/2015, del 28/4/2015, del 28/4/2015, del 28/4/2015, del 5/5/2015, del 20/5/2015, ossia tutte quelle citate al primo cpv di pag. 3 del predetto verbale;

Con propria comunicazione prot. del 31/2/2017, l'Ispettorato accoglieva solo parzialmente tale richiesta, in particolare consentendo l'accesso alla documentazione relativa alle spedizioni del corriere, alle dichiarazioni rese dalla Sig.ra (in data 29/7/2015) e dal Sig. (in data 13/10/2015), nonché di copia della Delibera n. 1058/2016 del Comitato Regionale per i rapporti di lavoro (peraltro non richiesta), mentre negava l'accesso alle ulteriori dichiarazioni rese a mezzo SIT rilevando che nel verbale n./2016 del 13/4/2016, nella sezione “Esiti dettagliati dell'accertamento e indicazione puntuale delle fonti di prova”, nonché nella predetta Delibera n. 1058/2016, fossero già state indicate in

modo puntuale e articolato tutte le circostanze con i relativi supporti probatori posti a sostegno delle contestazioni sì da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa avverso i predetti provvedimenti.

A seguito del rigetto parziale opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del differimento in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La ricorrente ha dedotto - e la circostanza non è contestata dall'Amministrazione - che il proprio esercizio commerciale non ha alcun dipendente e che l'unico soggetto ad avere tale (contestata) qualità è il Sig., che ha cessato ogni rapporto dal luglio 2015, e le cui dichiarazioni sono state comunque ritenute ostensibili dall'Amministrazione.

In tale situazione questa Commissione ritiene di dover confermare il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Da ciò consegue che il pericolo di pregiudizio del lavoratore non può ritenersi sussistente dovendosi ritenere pacifica la cessazione del rapporto di lavoro con il Sig., nonché l'inesistenza di altri dipendenti.

Non colgono nel segno, inoltre, le obiezioni dell'Amministrazione in ordine alla possibilità per la ricorrente di esercitare, comunque, il diritto di difesa in quanto quest'ultima, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere agli atti posti alla base delle contestazioni in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in mancanza di altri interessi contrapposti del lavoratore ormai cessato, o di altri eventuali soggetti dichiaranti la cui posizione risulterebbe, comunque, recessiva rispetto all'interesse difensivo tutelato dal comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 24 marzo 2017)